Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 22 aprile 1935 - Anno XIII — Numero 94

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2429.

Modifiche allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, 31 ottobre 1929, n. 2482, 30 ottobre 1930, n. 1845, 22 ottobre 1931, n. 1552 e 27 ottobre 1932, n. 2091;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1969;

Veduto il R. decreto 8 marzo 1934, n. 621, con il quale il Regio istituto superiore di medicina veterinaria è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1969.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Milano, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 86. — MANCINI.

Testo delle modifiche apportate allo statuto della Regia università di Milano.

Art. 1. — I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« La Regia università di Milano comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze;
Facoltà di medicina veterinaria.

Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi una Scuola di statistica e i seguenti corsi di perfezionamento:

in studi sindacali e corporativi;
nelle discipline criminalistiche ».

Art. 2. — Alle lauree conferite dall'Università è aggiunta quella « in medicina veterinaria (dopo 4 anni di corso) ».

Art. 19. — I. Le denominazioni degl'insegnamenti di « istituzioni di economia politica », di cui al n. 3, e di « economia politica », di cui al n. 8, sono modificate rispettivamente in quelle di « istituzioni di economia generale e corporativa » e di « economia generale e corporativa ».

Queste nuove denominazioni s'intendono riprodotte in tutti i casi nei quali è fatta menzione di detti insegnamenti.

II. L'insegnamento di « diritto internazionale », di cui al n. 19, è sostituito dai seguenti: « 19 diritto internazionale pubblico », « 20 diritto internazionale privato », intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 33 è inserito il seguente:

« Art. 34. — Gl'iscritti al corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi devono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

Tassa d'iscrizione annuale	L. 225
Sopratassa di diploma	» 75
Tassa di diploma (dovuta all'erario) . . .	» 200 »

Dopo l'articolo 34 predetto è inserito il « Corso di perfezionamento nelle discipline criminalistiche » con il relativo programma (articoli 35 a 38).

« Corso di perfezionamento nelle discipline criminalistiche.

Art. 35. — Presso la Facoltà di giurisprudenza è istituito un corso di perfezionamento nelle discipline criminalistiche al quale sono ammessi i laureati in giurisprudenza. Esso ha lo scopo di integrare la loro cultura nelle dette discipline, sia ai fini scientifici, sia ai fini pratici, per la professione di avvocato, per gli uffici giudiziari e per quelli penitenziari.

Art. 36. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

1. Diritto e procedura penale;
2. Diritto e tecnica penitenziaria;
3. Polizia scientifica;
4. Antropologia normale e criminale;
5. Psicologia criminale;
6. Psicologia giudiziaria;
7. Psichiatria forense;
8. Medicina legale.

Art. 37. — Il corso dura un anno. Gl'iscritti, che superino gli esami speciali nelle materie di cui all'art. 36 e l'esame generale con le prove prescritte per gli esami di laurea nella Facoltà di giurisprudenza, conseguono il « diploma di perfezionamento nelle discipline criminalistiche ».

Art. 38. — Gl'iscritti al corso di perfezionamento nelle discipline criminalistiche debbono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

Tassa d'iscrizione annuale	L. 225
Sopratassa di diploma	» 75
Tassa di diploma (dovuta all'erario) . . .	» 200 »

In conseguenza dell'aggiunzione dei suddetti art. 34 a 38 è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Art. 39 (già 34). — La denominazione dell'insegnamento di « storia delle religioni e antichità classiche », di cui al n. 11, è modificata in quella di « storia delle religioni ».

Dopo l'art. 80 (già 75) sono aggiunte le disposizioni concernenti l'ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.

« TITOLO VIII.

Ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 81. — La Facoltà di medicina veterinaria comprende i seguenti insegnamenti:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia ed anatomia comparata;
5. Anatomia veterinaria normale, sistematica, istologia (biennale);
6. Fisiologia degli animali domestici (biennale);
7. Anatomia topografica (2 ore settimanali);
8. Zootecnia ed ezoognosia (biennale 2 esami);
9. Farmacologia (1 ora settimanale);
10. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale 2 esami);
11. Microbiologia ed immunologia;
12. Igiene, polizia sanitaria ed ispezione delle carni;
13. Ispezione del latte e dei prodotti della pesca (2 ore settimanali);
14. Patologia speciale medica e clinica medica (biennale 2 esami);
15. Semeiotica medica (2 ore settimanali);
16. Patologia speciale chirurgica, clinica chirurgica e medicina operatoria (bienn. 2 esami);
17. Ostetricia (2 ore settimanali);
18. Podologia (1 ora settimanale);
19. Legislazione veterinaria (1 ora settimanale);

Art. 82. — Per gl'insegnamenti di fisica, chimica, zoologia e anatomia comparata la Facoltà si avvale dei corsi della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 83. — Lo studente che aspira al conseguimento della laurea in medicina veterinaria ha l'obbligo di seguire le esercitazioni di laboratorio e di clinica delle discipline per le quali saranno istituite le esercitazioni.

Art. 84. — Sono dichiarate fondamentali tutte le materie indicate all'art. 81, salvo quelle di cui ai nn. 11, 13 e 15, che sono considerate complementari e che formano oggetto di esame facoltativo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve superare gli esami su tutte le materie fondamentali.

Art. 85. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia.

La tesi deve essere depositata nella segreteria della Facoltà, almeno quindici giorni avanti l'esame di laurea.

Art. 86. — Per i laureati di altre Facoltà, aspiranti al conseguimento della laurea in medicina veterinaria, la Facoltà determinerà, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti e gl'insegnamenti che debbono seguire e sui quali debbono superare gli esami.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 397.

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari arruolati nell'ex battaglione aviatori (categoria piloti o motoristi o personale vario);

d) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza;

e) militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanità o nei reparti automobilistici;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari, o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 398.

Benefici di anzianità agli ufficiali ex irredenti nominati in servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'anzianità assoluta nella nomina in servizio permanente effettuata per gli ufficiali ex irredenti, in base all'art. 5 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 11, viene considerato come trascorso presso reparti combattenti il periodo compreso fra il 15 agosto 1916 ed il 3 novembre 1918 in cui detti ufficiali furono tenuti lontani d'autorità dai reparti accennati.

Per ottenere il beneficio di cui sopra, gli interessati debbono farne domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

L'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1935-XIII, n. 399.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore del Prezioso Sangue, in Roma.

N. 399. R. decreto 14 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore del Prezioso Sangue, con sede in Roma, via F. D. Guerrazzi, angolo via A. G. Barrili.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 14 marzo 1935-XIII, n. 400.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane di Torpignattara, in Roma.

N. 400. R. decreto 14 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane di Torpignattara, in Roma, e autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo d'immobili del valore di L. 299.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 401.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Taranto.

N. 401. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Taranto, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 402.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Figlie di San Giuseppe del Caburlotto, con Casa Madre in Venezia.

N. 402. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Figlie di San Giuseppe del Caburlotto, con Casa Madre in Venezia, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto anzidetto di immobili del valore di L. 744.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 403.

Dichiarazione formale dei fini per n. 18 Confraternite della provincia di Messina.

N. 403. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Messina:

1. Messina - Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini;
2. Messina - Arciconfraternita della SS. Annunziata dei Catalani;
3. Messina - Arciconfraternita di Nostra Signora della Purificazione sotto il titolo di Sacra Milizia dei Verdi;
4. Messina - Confraternita di S. Maria di Piedigrotta sotto il titolo della Mercede in S. Valentino;
5. Messina - Confraternita di S. Cecilia dei Musici;
6. Messina - Confraternita di S. Liberale e S. Maria La Porta;
7. Messina - Confraternita di S. Giuseppe;
8. Messina - Confraternita di S. Rosalia e S. Barbara;
9. Messina - Confraternita di S. Cristoforo;
10. Messina - Confraternita di S. Bartolomeo Apostolo;
11. Milazzo - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
12. S. Piero Patti - Confraternita del SS. Rosario;
13. Cesarò - Confraternita del SS. Rosario;
14. Mistretta - Confraternita della SS. Trinità;
15. S. Salvatore di Fitalia - Confraternita del SS. Sacramento;
16. Castel di Lucio - Confraternita del SS. Sacramento;
17. S. Lucia del Mela - Confraternita di S. Sebastiano;
18. S. Lucia del Mela - Confraternita del SS. Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1935 - *Anno XIII*

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-451.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinovich Carlo di Giorgio e di Kedinis Gasparina, nato a Pola l'11 novembre 1902 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Piccinich Valeria di Santo, nata il 21 aprile 1903, moglie;
2. Maria Antonia di Carlo, nata il 1° agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11510)

N. 11419-450.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cergolj Antonio fu Giuseppe e fu Orsola Zafred, nato a Villa Mislice l'11 febbraio 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cergoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Desiot Maria di Giovanni, nata il 15 gennaio 1899, moglie;
2. Dussan di Antonio, nato il 10 gennaio 1920, figlio;
3. Ida di Antonio, nata il 26 settembre 1921, figlia;
4. Lidia di Antonio, nata il 18 giugno 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11511)

N. 11419-470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lanz Felice di Elena Lanz, nato a Pola il 26 luglio 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Lanzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Borri Francesca di Francesco, nata il 18 marzo 1892, moglie;
2. Claudia di Felice, nata il 23 dicembre 1914, figlia;
3. Felice di Felice, nato il 15 maggio 1917, figlio;
4. Emilio di Felice, nato il 21 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11512)

11419-465.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valent Antenore di Annibale e di Portelli Clementina, nato a Ruda il 14 luglio 1906 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Aizza Aurora di Luigi, nata il 1° luglio 1907, moglie;
2. Maria Luisa di Antenore, nata il 5 giugno 1930, figlia;
3. Tarcisio Antonio di Antenore, nato il 13 novembre 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11515)

N. 11419-463.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Ranieri di Giuseppe e di Donadig Caterina, nato a Trieste il 5 febbraio 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Dieudonnè Leonie Petronella di Carlo, nata il 18 luglio 1898, moglie;

2. Maria Luisa di Ranieri, nata il 14 dicembre 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11516)

N. 11419-480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedettic Francesco fu Martino e fu Anna Furlan, nato a Cosana il 25 luglio 1873 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Rozic Francesca fu Giuseppe, nata l'11 agosto 1877, moglie;
2. Giuseppe di Francesco, nato il 22 maggio 1905, figlio;
3. Francesca di Francesco, nata il 6 gennaio 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11518)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a n. 87 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto l'art. 8 della legge 21 gennaio 1934, n. 137;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 1934-XII;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1935, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a n. 87 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministro per la grazia e giustizia.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, anche dopo superate le prove di esame;

f) ritratto in fotografia che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino da richiedersi alla competente Procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

g) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o del vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, di cui fa parte l'interessato, ovvero dal segretario federale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica dal Segretario, o da uno dei Vice Segretari del Partito.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è obbligatorio per l'ammissione al concorso dei mutilati e degli invalidi di guerra;

h) documento comprovante l'esito di leva ovvero copia del foglio matricolare mod. 59.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata per coloro che appartengono alle provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Oltre ai sopraccennati documenti obbligatori dovranno esibirsi quelli comprovanti eventualmente che il candidato è insignito di medaglia al valor militare, mutilato, o invalido di guerra, mutilato od invalido per la causa fascista, orfano di guerra o di caduto per la causa fascista, o ferito in combattimento, o ferito per la causa fascista, insignito di croce di guerra, o in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, o figlio di invalido di guerra o di invalido per la causa fascista, o ex combattente o iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 (nel qual caso il documento rela-

tivo deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito) o in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione della Giustizia, o ufficiale di complemento, o coniugato con prole o senza, o vedovo con prole.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso gli aspiranti di età non inferiore agli anni 21 e non superiori ai 30 alla data del presente decreto.

Tale limite massimo di età è portato per gli ex combattenti a 35 anni, non compiuti prima della data indicata, e per gli invalidi di guerra a 39 anni pure non compiuti prima della data medesima.

Per coloro che risultano iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti e degli invalidi di guerra, a norma del precedente capoverso.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Tale qualifica deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ad eccezione di quello dell'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, non oltre il 31 luglio 1935.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante. I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati, sempre che la legalizzazione stessa occorra, e quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) dell'art. 2, di data non anteriore a quella del bando di concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti depositati presso altra Amministrazione.

Chi appartiene all'Ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *d*) del precedente art. 2.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Art. 5.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che sono stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della magistratura, sia delle preture che nei collegi, siano stati dichiarati non idonei.

Art. 6.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° - In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto romano;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo.

2° - In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari e penali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 10.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai Collegi giudiziari o agli Uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture che hanno sede nei capoluoghi di Provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore, ovvero a reggere temporaneamente le preture prive di titolare o posti vacanti nelle preture fornite di titolare.

Dopo dodici mesi di tirocinio, potranno inoltre, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati ai posti vacanti dei Tribunali e delle Procure del Re che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re.

Nei primi dodici mesi il tirocinio presso i Collegi e gli Uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta all'uditore una indennità mensile di L. 600, salve le riduzioni di legge.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore ovvero ai posti vacanti presso i Collegi e le Procure del Re percepirà una indennità di L. 900, salve le riduzioni come sopra.

Roma, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(1062)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a n. 62 posti di uditore di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto l'art. 8 della legge 21 gennaio 1934, n. 137;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 1934-XII;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 137;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 1934-XII;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1935, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a n. 62 posti di uditore di pretura.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministro per la grazia e giustizia.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, anche dopo superate le prove di esame;

f) ritratto in fotografia che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino da richiedersi alla competente Procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

g) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o del vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, di cui fa parte l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica dal Segretario, o da uno dei Vice Segretari del Partito.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è obbligatoria, per l'ammissione al concorso, dei mutilati e degli invalidi di guerra;

h) documento comprovante l'esito di leva ovvero copia del foglio matricolare mod. 59.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata per coloro che appartengono alle provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Oltre i sopraccennati documenti obbligatori dovranno esibirsi quelli comprovanti eventualmente che il candidato è insignito di medaglia al valor militare, mutilato, o invalido di guerra, mutilato o invalido per la causa fascista, orfano di guerra o di caduto per la causa fascista, o ferito in combattimento, o ferito per la causa fascista, insignito di croce di guerra o in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, o figlio di invalido di guerra o di invalido per la causa fascista, o ex combattente o iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 (nel qual caso il documento relativo deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito) o in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione della giustizia, o ufficiale di complemento, o coniugato con prole o senza, o vedovo con prole.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso gli aspiranti di età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 30 alla data del presente decreto.

Tale limite massimo di età è portato per gli ex combattenti a 35 anni, non compiuti prima della data indicata, e per gli invalidi di guerra, a 39 anni pure non compiuti prima della data medesima.

Per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di 4 anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti e degli invalidi di guerra, a norma del precedente capoverso.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Tale qualifica deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, ad eccezione di quella dell'età debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, non oltre il 31 luglio 1935.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati sempre che la legalizzazione stessa occorra, e quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) dell'art. 2, di data non anteriore a quella del bando di concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti depositati presso altra Amministrazione.

Chi appartiene all'Ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *d*) del precedente art. 2.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Art. 5.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che sono stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della magistratura, sia delle preture che dei collegi, siano stati dichiarati non idonei.

Art. 6.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 1 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° - In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto penale.

2° - In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori di pretura, con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 10.

Gli uditori di pretura sono destinati con decreto Ministeriale alle preture per compiervi il tirocinio con la mensile indennità di L. 600, salve le riduzioni di legge. Dopo tre mesi possono essere nominati vice pretori e destinati con giurisdizione piena a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni nelle preture indicate nella tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663, ovvero a reggere temporaneamente le preture prive di titolare o posti vacanti nelle preture fornite di titolari, con la stessa indennità di L. 600.

Potranno poi ottenere il passaggio al grado 10° con la nomina effettiva a vice pretore, e conseguire la maggiore indennità di cui all'ultima parte dell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 421, dopo 6 mesi di tirocinio.

Roma, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(1063)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.